

E.1.



Città di Modica

DELIBERAZIONE
 della
GIUNTA COMUNALE
 N. 112 dell'11.05.2017

- **OGGETTO:** Accordo transattivo relativo alle cause pendenti presso il CGA di Palermo R.G. n. 884/2013 presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa (ex Tribunale di Modica) iscritta al R.G. n.512/2013.

L'anno duemiladiciassette il giorno UNDICI del mese di maggio alle ore 15,00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore		X
Linguanti Giorgio	Vice Sindaco	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Florida Rita	Assessore	X	
Giannone Vincenzo	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di *deliberazione* di pari oggetto, prot. n. 23667 del 11.05.2017, sottoposta dal Responsabile dell'Avvocatura Comunale e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li 11.05.2017

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 12 MAG. 2017 al 27 MAG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 11.05.2017

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

E.1.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Avvocatura Comunale

Prot. n. 23667 del 11 Maggio 2017

Oggetto: Accordo transattivo relativo alle cause pendenti presso il CGA di Palermo R.G. n. 884/2013e presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa (ex Tribunale di Modica) iscritta al R.G. n. 512/2013.

Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale
Avv. Miriam Dell'Ali

PREMESSO che la dott.ssa Anita Portelli, dipendente già collocata in quiescenza, ha avviato la causa presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania recante R.G. 02858/2000, con la quale la stessa chiedeva al giudice adito il pagamento delle differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi, e il riconoscimento anche ai fini giuridici delle mansioni superiori svolte dalla stessa a far data dal 22.01.1996

CHE il TAR Catania con la sentenza n. 688/13 ha respinto il ricorso presentato dalla Dott.ssa Anita Portelli, a) dichiarandolo inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per quanto attiene al periodo successivo al 30.06.1998, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, b) rigettandolo per quanto attiene al periodo anteriore al 30.06.1998, c) condannando la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Modica, delle spese di lite;

CHE la Dott.ssa Anita Portelli, in forza della stessa sentenza, ha appellato la sentenza davanti al competente C.G.A. Palermo con ricorso R.G.n. 884/2013, ancora pendente;

CHE la stessa ha riassunto innanzi al Tribunale di Ragusa ex Tribunale di Modica, sezione lavoro, R.G. 512/2013, la causa, allo stato pendente, ;

CONSIDERATO CHE, nelle more dei succitati procedimenti, la Dott.ssa Anita Portelli ha fatto pervenire al Sindaco del Comune di Modica, in data 07.06.2016 nota nella quale, in relazione ai giudizi di cui sopra, ai fini del bonario componimento della controversia, ha chiesto di valutare l'opportunità di addivenire ad un accordo transattivo tra le parti;

CHE le parti si sono incontrate per un bonario componimento della controversia;

CHE a seguito di diversi incontri, le parti sono addivenute ad un accordo preliminare anche alla luce della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 25837 del 2007, ha rilevato come l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente, prescinda dalla eventuale irregolarità dell'atto, circostanza che al più determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto, perché non può ravvisarsi nella violazione della mera legalità quella illiceità che si riscontra nel contrasto "con

norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento". Si richiama inoltre l'affermazione della Corte Costituzionale che ha sostenuto l'applicabilità, anche al pubblico impiego dell'art.36 Cost., che attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;

CHE a seguito di tale accordo, la Dott.ssa Anita Portelli ha dichiarato di rendersi disponibile a rinunciare in parte alla somma da Lei richiesta oltre agli interessi legali dovuti e alla rivalutazione monetaria

PRESO ATTO: 1) della volontà della Dott.ssa Anita Portelli di rinunciare ai giudizi in corso, 2) che la stessa si rende disponibile a rinunciare ad una parte delle somme richieste e agli interessi e rivalutazione;

CONSIDERATO inoltre che i competenti uffici del personale contabile stanno procedendo ad effettuare i conteggi delle somme dovute da cui verrà decurtata la parte di interessi e rivalutazione nonché parte della sorte capitale;

RILEVATO che l'Ente ha un vantaggio nell'evitare l'alea del giudizio che lo potrebbe vedere soccombere ad un ingente esborso di somme;

RITENUTO che, nelle more della più precisa definizione dei termini economici del suddetto accordo transattivo appare opportuno prendere atto: 1) della volontà della Dott.ssa Anita Portelli di rinunciare ai giudizi in corso; 2) che la stessa si è resa disponibile a rinunciare ad una parte delle somme richieste e agli interessi e rivalutazione; 3) che i competenti uffici del personale contabile stanno procedendo ad effettuare i conteggi delle somme dovute da cui verrà decurtata la parte di interessi e rivalutazione nonché parte della sorte capitale;

RITENUTO, pertanto che ricorrono le condizioni per approvare l'ipotesi di transazione de quo nei termini di cui allo schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che a tal fine si ritiene di approvare, demandandone al competente Responsabile dell'Avvocatura comunale la sottoscrizione per conto dell'Ente;

Visto L'OREL;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;

PROPONE

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi richiamate, lo schema di accordo transattivo, parte integrante della presente deliberazione, tra questo Ente e la Dott.ssa Anita Portelli, autorizzando l'Avvocato Miriam Dell'Ali, procuratore e difensore dell'Ente, alla sottoscrizione dello stesso e dandogli conseguentemente specifico mandato di abbandonare il giudizio in corso a seguito di rinuncia scritta della ricorrente;
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere a quanto sopra al fine di evitare un grave danno all'Ente, derivante da una condanna a somme maggiori, per le ragioni infra riportate.

Il Responsabile del Settore Avvocatura
Avv. *Miriam Dell'Ali*



dell'art.36 Cost., che attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;

- CHE a seguito di suddetto accordo, la Dott.ssa Anita Portelli ha dichiarato di rendersi disponibile a rinunciare in parte alla somma da Lei richiesta oltre agli interessi legali dovuti e alla rivalutazione monetaria

Preso atto:

1) della volontà della Dott.ssa Anita Portelli di rinunciare ai giudizi in corso,

2) che la stessa si è resa disponibile a rinunciare ad una parte delle somme richieste e agli interessi e rivalutazione;

3) che i competenti uffici del personale contabile stanno procedendo ad effettuare i conteggi delle somme dovute da cui verrà decurtata la parte di interessi e rivalutazione nonché parte della sorte capitale;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

che, richiamato, è parte integrante del presente accordo, tra le parti come sopra generalizzate si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Modica e la Dott.ssa Anita Portelli con il presente atto concordano di raggiungere un accordo relativo alle cause pendenti, meglio specificate in premessa, transigendo sulle rispettive pretese nei termini in premessa indicati.

Art. 2

Concordano di rinviare i più precisi termini economici di tale accordo e la somma da corrispondersi dal Comune alla Dott.ssa Portelli all'esito dei conteggi da effettuarsi.

Art. 3

Gli avv.ti Carmelo Giurdanella e Valeria Battaglia, sottoscrivendo la presente, rinunciano alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 68 L.P..

Art. 4

La Dott.ssa Anita Portelli dichiara sin d'ora che, all'esito della definizione dell'accordo transattivo in oggetto, non avrà più nulla a pretendere a titolo di differenze retributive dal Comune di Modica.

L.C.S.

Modica 11.05.2017

Per il Comune di Modica

La Dott.ssa Anita Portelli

Avv.ti Carmelo Giurdanella e Valeria Battaglia

Sottoscrizione ai sensi dell'art. 68 L.P.

per rinuncia alla solidarietà professionale

ACCORDO TRANSATTIVO

Da stipularsi tra:

- il Comune di Modica, in persona dell'avvocato dell'Ente Miriam Dell'Ali;
- la Dott.ssa Anita Portelli nata a Scicli il 27.10.53 e residente a Modica, in Via Nazionale n.160/A, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Carmelo Giurdanella e Valeria Battaglia;

in relazione alla causa promossa dalla dipendente già collocata in quiescenza recante R.G. 02858/2000, con la quale la stessa come sopra generalizzata, chiedeva al giudice adito il pagamento delle differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi, e il riconoscimento anche ai fini giuridici delle mansioni superiori svolte dalla stessa a far data dal 22.01.1996 e decisa con sentenza n. 688/2013 pronunciata dal TAR Catania e successivamente appellata presso il C.G.A. Palermo,

e in relazione alle cause pendenti presso il Tribunale di Ragusa ex Tribunale di Modica, Giudice del lavoro, R.G. n. 512/2013 e al C.G.A. di Palermo R.G. n. 884/2013;

Premesso:

- **CHE** il TAR Catania con la sentenza n. 688/13 ha respinto il ricorso presentato dalla Dott.ssa Anita Portelli, a) dichiarandolo inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per quanto attiene al periodo successivo al 30.06.1998, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, b) rigettandolo per quanto attiene al periodo anteriore al 30.06.1998, c) condannando la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Modica, delle spese di lite;
- **CHE** la Dott.ssa Anita Portelli, in forza della stessa sentenza, ha appellato la sentenza davanti al competente C.G.A. Palermo con ricorso in appello, ancora pendente, recante n. R.G. 884/2013;
- **CHE** la stessa ha riassunto il corrispondente procedimento innanzi al Tribunale di Ragusa ex Tribunale di Modica, sezione lavoro, R.G. 512/2013, allo stato pendente;

Considerato:


- **CHE**, nelle more dei succitati procedimenti, la Dott.ssa Anita Portelli ha fatto pervenire al Sindaco del Comune di Modica, in data 07.06.2016 nota nella quale, in relazione ai giudizi di cui sopra, ai fini del bonario componimento della controversia, ha chiesto di valutare l'opportunità di addivenire ad un accordo transattivo tra le parti;
- **CHE** le parti si sono incontrate per un bonario componimento della controversia;
- **CHE**, a seguito di diversi incontri, le parti sono addivenute ad un accordo preliminare anche alla luce della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 25837 del 2007, ha rilevato come l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente, prescinde dalla eventuale irregolarità dell'atto, circostanza che al più determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto, perché non può ravvisarsi nella violazione della mera legalità quella illiceità che si riscontra nel contrasto "*con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento*". Si richiama inoltre l'affermazione della Corte Costituzionale che ha sostenuto l'applicabilità, anche al pubblico impiego

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole

Modica, li 11.05.17

Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole

Modica, li 11.05.17

Il Responsabile del Settore Finanziario



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2015.


Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario


La proposta infra riportata si compone di n. 3 pagine, incluso il presente prospetto.

Visto

L'Assessore al ramo



Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. _____ del _____

Il Segretario Comunale

